

CODICE DI CONDOTTA SULL'UTILIZZO DEI CANALI COMUNICATIVI DELL'ISTITUZIONE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
del Conservatorio statale di musica Cesare Pollini
con delibera n. 57 del 19.12.2019

Edizione	2019	Revisione	1.0	Pagina	1
Riservatezza	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato.				

Sommario

<i>PREAMBOLO</i>	3
<i>SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI</i>	3
<i>Art. 1 Finalità</i>	3
<i>Art.2 I canali comunicativi dell’istituzione</i>	3
<i>Art 3 Ambito di applicazione</i>	4
<i>SEZIONE II – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DELL’UTILIZZO DEI CANALI COMUNICATIVI DELL’ISTITUTO</i>	5
<i>Art 4 Disposizioni di carattere generale</i>	5
<i>Art 5 Social Networking</i>	5
<i>Art 6 Messaggistica istantanea</i>	5
<i>Art 7 Vigilanza, monitoraggio e attività formative</i>	5
<i>SEZIONE III – DISPOSIZIONI ATTUTATIVE</i>	6
<i>Art 8 Attuazione del codice</i>	6
<i>Art 9 Violazione del Codice – Personale docente, ricercatore a tempo indeterminato e determinato, assistente</i>	6
<i>Art 10 Entrata in vigore, efficacia, diffusione del Codice</i>	6

Edizione	2019	Revisione	1.0	Pagina	2
Riservatezza	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato.				

PREAMBOLO

- I. Il Conservatorio Statale di Musica Cesare Pollini di Padova consapevole dell'importante funzione sociale e formativa dell'Istituzione universitaria dell'alta formazione artistica, riconosce i principi fondamentali e i valori etici condivisi dalla comunità scientifica internazionale posti alla base della ricerca scientifica e tecnologica, dell'insegnamento e di ogni altra attività universitaria.
- II. Il Conservatorio Statale di Musica Cesare Pollini di Padova promuove un elevato livello di responsabilità e d'impegno sociale, istituzionale ed individuale. Considera l'etica e la responsabilità dei comportamenti quali valori fondamentali per il perseguimento delle finalità istituzionali.
- III. Il Conservatorio Statale di Musica Cesare Pollini di Padova alla luce delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, promuove misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, volte a scongiurare possibili violazioni ai diritti e alle libertà fondamentali della persona, derivanti dal trattamento dei dati personali da parte dell'istituto e dei propri collaboratori.

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

- I. Il Codice individua le regole generali di comportamento nell'utilizzo dei canali comunicativi, sia istituzionali sia privati, da parte del corpo docente e del personale tecnico amministrativo.
- II. I principi enunciati nel Preambolo indirizzano l'interpretazione delle singole disposizioni del Codice e la risoluzione delle questioni etiche rilevanti connesse all'utilizzo dei canali comunicativi.
- III. L'adozione e l'osservanza delle disposizioni del Codice non pregiudica l'applicazione delle norme giuridiche in materia di responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare.
- IV. L'uso nel presente Codice del genere maschile, per indicare gli appartenenti alla comunità istituzionale, i soggetti e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità e risponde solo ad esigenze di semplificazione.

Art.2 I canali comunicativi dell'istituzione

- I. Attraverso la comunicazione istituzionale e gli strumenti ad essa dedicati, il Conservatorio favorisce la diffusione all'interno e verso l'esterno della propria immagine, identità e valori, funzioni ed attività istituzionali, anche nella prospettiva della rendicontazione sociale nei confronti dei suoi interlocutori.
- II. Il Conservatorio gestisce le relazioni esterne secondo i principi di trasparenza e di correttezza. In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni verso l'esterno devono essere veritiere, complete, univoche e diffuse nel rispetto delle linee di indirizzo del Conservatorio.
- III. Il presente Codice è volto a preservare il profilo etico delle comunicazioni effettuate nel corso dell'attività istituzionale, al fine di scongiurare possibili violazioni del diritto alla riservatezza della comunità istituzionale, in particolare alla diffusione non autorizzata di dati personali, con evidenti ripercussioni dei confronti del Conservatorio.
- IV. Spetta al Conservatorio la scelta delle modalità attraverso le quali è possibile effettuare le dovute comunicazioni istituzionali, comprese quelle relative alle all'organizzazione della didattica, attraverso i canali di comunicazione riconosciuti e riconducibili all'Istituzione secondo quanto previsto nella sezione II del presente Codice.
- V. I canali comunicativi riconosciuti dal Conservatorio sono:
 - a) Sito web: www.conservatoriopollini.it;
 - b) Facebook: <https://it-it.facebook.com/PolliniOfficial>
 - c) Instagram: @conservatoriopollini

Edizione	2019	Revisione	1.0	Pagina	3
Riservatezza	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato.				

Art 3

Ambito di applicazione

- I. Il presente Codice è applicabile alla comunità istituzionale così individuata:
- a. personale docente, ricercatori a tempo indeterminato, accompagnatori allo strumento, collaboratori ed esperti linguistici, personale dirigente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, studenti destinatari di borse di studio per collaborazioni;
 - b. personale di altre Amministrazioni pubbliche in posizione di comando o distacco presso il Conservatorio;
 - c. personale ricercatore a tempo determinato, nei limiti della disciplina contrattuale;
 - d. personale di altre Amministrazioni pubbliche in posizione di comando o distacco presso il Conservatorio;
 - e. assegnisti di ricerca, titolari di borse di studio e di ricerca che svolgono la propria attività presso Conservatorio;
 - f. titolari di contratti di didattica e di ricerca, collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di incarico, anche a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca, nei limiti e con le modalità definite da specifiche clausole o disposizioni inserite nei relativi contratti o atti di incarico.
- II. Ai fini dell'applicazione del presente Codice sono considerati quali:
- a) "docenti": anche i professori in visita e provenienti da altre istituzioni di alta formazione artistica e i docenti dell'Ateneo-Istituzione in visita presso altre Università o enti AFAM, i professori e i ricercatori Alma Mater, i professori Emeriti del Conservatorio;
 - b) "studenti": i partecipanti a Corsi di studio di ogni ordine e grado, dalla data d'iscrizione e fino alla conclusione degli studi ovvero sino a quando si avvalgono dei servizi dell'Istituzione. Le norme del Codice trovano applicazione anche nei confronti dei partecipanti a programmi internazionali e di scambio tra Università ed enti AFAM.
- III. Le disposizioni della Sezione II – Canali comunicativi e regole comportamentali - del presente Codice:
- a) costituiscono principi generali di comportamento per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 2, Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e si applicano per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
 - b) per i lettori a contratto, collaboratori ed esperti linguistici costituiscono attuazione del Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ai sensi dell'art. 54, Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
 - c) si estendono, per quanto compatibili, agli assegnisti, ai titolari di contratti, incarichi e rapporti di collaborazione istituzionale, di didattica e di ricerca, di cui al comma 1, lettera e), f) del presente articolo;
- IV. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera f) del presente articolo, le norme contenute nella Sezione II del Codice si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo, dell'Ateneo. Tali disposizioni si estendono inoltre nei confronti dei collaboratori degli enti esecutori di opere o fornitori di beni o servizi a favore del Conservatorio.

Edizione	2019	Revisione	1.0	Pagina	4
Riservatezza	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato.				

SEZIONE II – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DELL'UTILIZZO DEI CANALI COMUNICATIVI DELL'ISTITUTO

Art 4

Disposizioni di carattere generale

- I. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del Codice, le norme della presente Sezione attuano le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, d'ora in poi denominato Codice di comportamento nazionale.

Art 5

Social Networking

- I. Ai fini applicativi del presente Codice, per *Social Networking* si intendono le piattaforme di reti sociali virtuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Tumbler, YouTube, Pinterest e ogni altra piattaforma simile a quelle elencati, accessibili sia attraverso *browser* sia attraverso applicativi (App).
- II. L'utilizzo dei profili Social Networking del Conservatorio è consentito solo al personale dell'istituzione autorizzato e/o ai fornitori esterni in virtù di apposito conferimento di incarico.
- III. Il Conservatorio non risponde, in alcun modo, dei contenuti pubblicati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, sui propri account Social Networking riguardanti informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, relative a persone fisiche, in particolar modo laddove tale forma di comunicazione comporti la diffusione di informazioni, dati e giudizi personali su studenti e componenti della comunità universitaria.

Art 6

Messaggistica istantanea

- I. Ai fini applicativi del presente Codice, per "Messaggistica istantanea" si intendono le piattaforme di reti sociali virtuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, WhatsApp, Telegram, Messenger e ogni altra piattaforma simile a quelle elencati, accessibili sia attraverso *browser* sia attraverso applicativi (App), con le quali è possibile inviare messaggi.
- II. I docenti qualora dovessero trovarsi nella necessità di comunicare variazioni di orario o modifiche nelle attività della didattica, potranno utilizzare strumenti di messaggistica istantanea, quali WhatsApp o altri apparati simili, ma il loro utilizzo dovrà essere limitato alle sole comunicazioni di carattere didattico.
- III. Nell'utilizzo degli strumenti di messaggistica istantanea con gli studenti, il Docente dovrà attenersi alle regole di correttezza e buona condotta confacente al ruolo che ricopre.
- IV. Ogni altra comunicazione, da parte del docente nei confronti degli studenti, avente ad oggetto contenuti che esulano dall'attività didattica è da considerarsi personale e il Conservatorio declina ogni tipo di responsabilità a riguardo.

Art 7

Vigilanza, monitoraggio e attività formative

- I. Sull'applicazione della presente Sezione del Codice, che attua il Codice di Comportamento Nazionale di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, vigilano nell'ambito delle rispettive competenze il Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti delle Aree, i Responsabili delle Strutture e l'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari.

Edizione	2019	Revisione	1.0	Pagina	5
Riservatezza	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato.				

- II. Con riguardo alle attività di monitoraggio, di informazione e formazione sull'attuazione del Codice si rinvia a quanto previsto dall'art. 15 del Codice nazionale di comportamento.¹

SEZIONE III – DISPOSIZIONI ATTUTATIVE

Art 8 **Attuazione del codice**

- I. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a prendere visione ed osservare il presente Codice nonché ad adoperarsi, in relazione al proprio ruolo e alla propria responsabilità, per la prevenzione dei comportamenti che costituiscono violazione delle norme in esso contenute.
- II. Ogni persona che ritenga di aver subito una lesione o un danno ovvero abbia conoscenza dell'inosservanza del Codice può indirizzare una segnalazione scritta al Direttore.
- III. Le segnalazioni sono esaminate in modo imparziale, nel rispetto della dignità delle persone coinvolte, della riservatezza delle informazioni, del principio del contraddittorio.

Art 9 **Violazione del Codice – Personale docente, ricercatore a tempo indeterminato e determinato, assistente**

- I. Le violazioni delle norme contenute nel presente Codice da parte dal personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e da parte del personale ricercatore a tempo determinato, sono valutate dal Direttore.
- II. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in relazione alle violazioni delle norme del Codice che integrano una responsabilità disciplinare, il Direttore avvia il procedimento disciplinare nelle forme, termini e modi disciplinati dalla normativa di rango legislativo e dai CCNL del comparto Istruzione e ricerca – Sezione AFAM.

Art 10 **Entrata in vigore, efficacia, diffusione del Codice**

- III. Il presente Codice è emanato con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio.
- IV. Il Conservatorio promuove la divulgazione del presente Codice mediante pubblicazione sul Portale nonché attraverso ogni altro mezzo di comunicazione idoneo allo scopo.

¹ Art. 15 "Vigilanza, monitoraggio e attività formative".

Edizione	2019	Revisione	1.0	Pagina	6
Riservatezza	Il presente documento è da intendersi ad uso interno e pertanto deve essere trattato come materiale riservato.				